



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 225 dd. 30/12/2025

OGGETTO: Conferimento alla dott.ssa Liviana Torghele dell'incarico di Direttrice ad interim dell'Azienda speciale ASIF G.B. Chimelli

Il giorno trenta dicembre duemilaventicinque alle ore 10:00 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Morelli Marco	Si	
Vice Sindaco	Monsorno Giovanni	Si	
Assessora	Bergamo Roberta	Si	
Assessore	Girardi Nicola	Si	
Assessore	Gretter Mauro	Si	
Assessore	Zampedri Nunzio	Si	
Assessora	Zanella Carla	Si	

Totale Presenti: 7

Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale: Nicola Paviglianiti

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente Marco Morelli invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Generale, dott. Nicola Paviglianiti, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

richiamate:

- ✓ la deliberazione consiliare n. 19 dd. 26.03.2008 con la quale il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole alla trasformazione della Scuola dell'Infanzia G.,B. Chimelli nella forma giuridica dell'Azienda Speciale;
- ✓ le deliberazioni consiliari n. 62 dd. 19.11.2008 e n. 44 dd. 24 agosto 2009 con le quali è stato approvato lo Statuto di ASIF CHIMELLI;
- ✓ la deliberazione consiliare n. 13 dd. 18.03.2009 con la quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana e ASIF CHIMELLI e con la quale si stabiliva l'attivazione dell'Azienda a decorrere dal 1 settembre 2009;
- ✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 dd. 29.12.2021 con cui si è provveduto all'affidamento all'Azienda speciale ASIF - Chimelli dei servizi all'infanzia, ai giovani e alla famiglia per il periodo 2022-2027 ed all'approvazione dello schema del contratto di servizio;
- ✓ il contratto Rep. n. 398 dd. 31.12.2021 con cui è stato regolamentato, mediante scrittura privata, il rapporto tra il Comune di Pergine Valsugana ed ASIF GB Chimelli avente ad oggetto l'affido dei servizi all'infanzia, ai giovani e alla famiglia, successivamente integrato con contratto Rep. n. 224 dd. 05.05.2025, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 57 dd. 30.12.2024 con cui è stata individuata la modalità di gestione del nuovo nido d'infanzia denominato "Il Tulipano", ubicato in Viale Petri 2, tramite affidamento all'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia G.B. Chimelli (ASIF CHIMELLI);
- ✓ la deliberazione della Giunta comunale n. 42 dd. 25.02.2025 con cui si è stato approvato l'aggiornamento della struttura organizzativa dell'area direzione dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia GB Chimelli;
- ✓ la deliberazione della Giunta comunale n. 127 dd. 01.07.2025 con cui si è provveduto al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda speciale ASIF G.B. Chimelli al dott. Grigolli Pietro fino al 31.12.2025, con contestuale attribuzioni al medesimo delle funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (R.P.C.T.) per l'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia GB Chimelli;

atteso che l'art. 6 "Organi" dello Statuto di A.S.I.F. G.B. Chimelli contempla quali organi dell'Azienda il Direttore e il Revisore dei conti;

preso atto che l'art. 7 dello Statuto di A.S.I.F. G.B. Chimelli prevede che il Direttore "esercita le funzioni di direzione gestionale dell'Azienda, ed in particolare:

1. ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
2. sta in giudizio in rappresentanza dell'Azienda;

3. *interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;*
4. *approva i capitolati d'appalto e stipula i contratti, presiede le gare d'appalto e le commissioni di concorso;*
5. *sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Azienda;*
6. *predispone il piano programma, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale nonché il bilancio d'esercizio provvedendo alla loro trasmissione ai competenti organi comunali;*
7. *predispone, in particolare, la documentazione e la rendicontazione finanziaria per anno educativo relativa al servizio di scuola dell'infanzia da presentare alla Provincia Autonoma di Trento;*
8. *formula proposte in ordine alle tariffe dei servizi , ad esclusione di quelle relative al servizio di scuola dell'infanzia, la cui disciplina spetta alla Giunta Provinciale;*
9. *provvede ai lavori e alle forniture al fine di garantire il funzionamento dell'Azienda nonché alle spese in economia;*
10. *adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;*
11. *dirige e organizza il personale dipendente dell'Azienda, adottando i provvedimenti in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, ivi compresa l'adozione delle misure disciplinari, nel rispetto delle norme e contratti collettivi di riferimento. (...)*

Il Direttore è dipendente dell'Azienda ed è assunto con la qualifica di dirigente con contratto a tempo determinato, secondo le norme contenute nell'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino- Alto Adige e nel regolamento comunale di organizzazione.

Al Direttore compete il trattamento giuridico ed economico disciplinato dal CCPL per il personale dell'area della dirigenza del Comparto Autonomie Locali.”;

visto l'art. 21 dello Statuto di A.S.I.F. G.B. Chimelli che riserva alla Giunta comunale la nomina del Direttore dell'Azienda;

richiamato altresì l'art. 9 comma 1 bis del Regolamento di organizzazione comunale, il quale stabilisce che *"L'incarico di Direttore presso l'Azienda speciale ASIF Chimelli è conferito mediante deliberazione di Giunta comunale a uno dei soggetti iscritti all'Albo dei Dirigenti e dei soggetti abilitati di cui all'art. 8 del presente regolamento"*;

dato atto che, in pendenza dell'entrata in vigore della recente modifica legislativa, nonché del necessario dialogo con la Provincia autonoma di Trento per l'applicazione della stessa, tenuto comunque conto che l'applicazione riguarda i contratti sottoscritti successivamente alla promulgazione della medesima, gli oneri delle pregresse contrattazioni ricadono interamente in capo al Comune di Pergine Valsugana;

premesso che nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 di data 18 dicembre 2025, ed in particolare al Programma 10 – obiettivo operativo 7.2.4, è prevista la revisione dell'assetto organizzativo di ASIF CHIMELLI, ed in particolare si prevede *"...la modifica del regolamento di organizzazione e implementazione delle attività necessarie alla riorganizzazione della direzione dell'Azienda speciale ASIF Chimelli."*;

ritenuto di affidare l'incarico di vertice di A.S.I.F. G.B. Chimelli mediante l'individuazione, nell'immediato, di un Direttore ad interim, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività e la piena operatività e qualità dei servizi;

richiamato altresì l'art. 14 comma 4 del succitato Regolamento di organizzazione, il quale prevede *“In caso di vacanza del posto, nelle more dell'espletamento delle procedure per la sua copertura, o in caso di assenza per un periodo superiore a 30 gg. consecutivi di un Dirigente, il relativo incarico è temporaneamente affidato, con motivato provvedimento del Sindaco, nell'ordine:*

- *al Segretario Generale o ad altro dirigente dotato di professionalità adeguata all'incarico,*
- *ad altro dipendente abilitato alle funzioni dirigenziali,*
- *a dipendenti inquadrati nella categoria D, sulla base di criteri di merito, professionalità, attitudine ed esperienza.”;*

richiamato il parere ANAC 14.11.2022 secondo il quale lo svolgimento di incarico dirigenziale in una amministrazione comunale non preclude all'assunzione della carica di Direttore Generale, anche temporanea, di una azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione di numerosi servizi pubblici locali: *“Le Aziende Speciali degli enti locali sono state qualificate da costante orientamento di Anac come enti pubblici economici e, così come le società in house, possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione. La natura giuridica di ente pubblico economico di una Azienda Speciale esclude, quindi, l'incompatibilità prevista dal decreto legislativo 39/2013 che invece richiede che uno degli incarichi che determinano incompatibilità sia assunto in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione pubblica che conferisce l'incarico. Resta esclusa anche ogni altra ipotesi di incompatibilità non essendo vietato da parte di chi detiene un incarico presso una pubblica amministrazione di assumere contestualmente un incarico presso un ente pubblico economico.”;*

ritenuto, ai sensi del citato art. 21 dello Statuto di A.S.I.F. G.B. Chimelli, valutato il curriculum vitae e l'esperienza dirigenziale nell'ambito dei servizi alla persona, di conferire l'incarico di Direttrice dell'Azienda speciale alla dott.ssa Liviana Torghelle, generalizzata in atti, attuale Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini, riservandosi in tale periodo la valutazione in ordine ad una diversa modalità organizzativa e conseguente assegnazione dell'incarico di vertice;

rilevato che il trattamento economico conseguente all'affidamento di incarichi dirigenziali è disciplinato dal contratto collettivo provinciale di lavoro per l'area della dirigenza del Comparto Autonomie Locali;

visto il vigente CCPL per il personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto delle Autonomie Locali ed in particolare richiamato l'art. 91 del medesimo, il quale prevede *“1. Ai dirigenti comunali incaricati della sostituzione provvisoria di altro dirigente preposto a struttura, assente per un periodo superiore ai due mesi, può essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione di posizione fino ad un massimo del 40% della misura prevista, per la posizione da sostituire, dall'art. 89 del presente accordo (CCPL di data 27.12.2005). In caso di sostituzione provvisoria di un dirigente per posto rimasto vacante, tale maggiorazione può essere corrisposta per un periodo massimo di un anno, entro il quale, qualora non si proceda alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile o è bandito il concorso per la copertura del posto. Una volta avviate le procedure concorsuali, l'incarico di sostituzione è comunque prorogato fino al loro completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico. Dall'1.1.2007, al dirigente incaricato della sostituzione può essere corrisposta una maggiorazione dell'indennità di risultato fino ad un massimo del 40%, per il periodo di sostituzione e in ragione degli obiettivi raggiunti.”;*

richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 12.12.2017, confermata da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 127 dd. 1.7.2025, con la quale è stata determinata l'indennità di posizione del Direttore di A.S.I.F. G. B. Chimelli nell'importo di € 25.000 per 13 mensilità;

ritenuto di attribuire alla dott.ssa Liviana Torghele, con decorrenza 1.1.2026, la maggiorazione dell'indennità di posizione nella misura del 40% della posizione da sostituire, come previsto dal succitato art. 91 del vigente CCPL per il personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto delle Autonomie Locali;

considerato che la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento sarà impegnata con separata determinazione della Direzione Generale e rimborsata da ASIF;

richiamato inoltre l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il quale *“ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: (...)datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”*;

ritenuto pertanto di investire il direttore di A.S.I.F. Chimelli delle funzioni di datore di lavoro ai sensi della normativa sopra richiamata;

vista la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione” nonché l'art. 35 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 in materia di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nella assegnazioni agli uffici;

richiamato il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

vista al riguardo la dichiarazione resa dalla dott.ssa Liviana Torghele ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, circa l'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità dell'incarico;

richiamato l'Allegato dimesso in atti in relazione ai riflessi contabili diretti e indiretti sulla gestione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente che discendono dal presente provvedimento, ai fini dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del citato Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Tanto premesso, visti:

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” nonché la L.R. 4/2010;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 30.12.2024: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027, del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati.” e ss. mm.;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 31.12.2024: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2025-2027: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)” e ss. mm.;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 04.02.2025: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell’art. 3 della Legge Regionale 7/2022”;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018, n.2 al fine di garantire la piena e tempestiva operatività dei servizi comunali;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di conferire alla dott.ssa Liviana Torghelle l’incarico dirigenziale ad interim di Direttrice dell’Azienda speciale A.S.I.F. G. B. Chimelli con decorrenza dall' 1 gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2026;

2. di attribuire alla stessa le funzioni di direzione gestionale dell'Azienda come specificate all'art. 7 dello Statuto di A.S.I.F. G.B. Chimelli;
3. di investire la Direttrice di A.S.I.F. Chimelli delle funzioni di datore di lavoro ai sensi della normativa sopra richiamata;
4. di nominare la dott.ssa Liviana Torghele Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (R.P.C.T.) per l'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia GB Chimelli;
5. di dare atto che la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento sarà impegnata con determinazione della Direzione Generale e rimborsata dall'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia GB Chimelli;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino –Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2, per le motivazioni esposte in premessa.

*** ** * ** **

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Sindaco
-F.to Marco Morelli -



Segretario Generale
-F.to Nicola Paviglianiti -